

COPIA


Decreto n. 80 /2015

OGGETTO: Modifiche delle tabelle 2014-2016: trasferimento d'ufficio di un magistrato dalla prima sezione penale alla sezione g.i.p.-g.u.p.



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



premessato che:

- nella seduta plenaria del 22.7.2015 il C.S.M. ha conferito al dott. Giancarlo Pecoriello, giudice di questo Tribunale attualmente assegnato alla sezione g.i.p.-g.u.p., l'incarico di Presidente di Sezione della Corte di Appello di Bari;
- nella riunione tenutasi il 20.7.2015 con tutti i presidenti di sezione ed il giudice coordinatore della sezione g.i.p.-g.u.p. venne unanimemente ritenuta prioritaria l'esigenza di coprire il posto che sarebbe stato lasciato vacante dal dott. Pecoriello, nell'ipotesi (poi verificatasi) di un suo trasferimento ad altra sede;
- con nota n. 899 prot. del 24.7.2015 venne pertanto disposto interpellare per la copertura del posto che sarebbe stato lasciato vacante dal dott. Pecoriello, invitando tutti i magistrati interessati a proporre domanda di tramutamento per il posto sopra indicato entro il 7.9.2015;
- in detta nota venne inoltre espressamente rappresentato che, tenuto conto delle esigenze di funzionalità della sezione g.i.p.-g.u.p., ove il concorso fosse rimasto senza aspiranti, si sarebbe proceduto alla copertura del posto sopra indicato con la procedura del trasferimento d'ufficio, attenendosi ai criteri previsti dalla relativa circolare del C.S.M.;

rilevato che:

- nessun magistrato ha proposto domanda di tramutamento per il posto messo a concorso;
- sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 18 del 30.9.2015 è stato pubblicato il D.M. 27.8.2015, che ha recepito la delibera del C.S.M. indicata in premessa;
- il dott. Giancarlo Pecoriello assumerà possesso del nuovo ufficio il 22.10.2015;

ritenuto che:

- va ribadita la necessità di coprire il posto che a breve rimarrà vacante in conseguenza dell'operatività del trasferimento ad altra sede del dott. Pecoriello, così come unanimemente ritenuto nel corso della riunione con tutti i presidenti di sezione del 20.7.2015, in quanto la sezione g.i.p.-g.u.p. a far tempo dal 14.9.2013

- ha un organico di otto magistrati (compreso il giudice coordinatore), ha costantemente sofferto la mancanza di uno di essi e di due magistrati dal 30.3.2015 al 2.9.2015);
- con il trasferimento del dott. Pecoriello i magistrati assegnati alla sezione g.i.p.-g.u.p. diverrebbero sei, sicché si verrebbe a creare una situazione di insostenibile sofferenza lavorativa in presenza di un organico della locale Procura della Repubblica composto da 25 magistrati (attualmente integralmente coperto, anche in virtù di un'applicazione extradistrettuale), che sarebbe altresì in contrasto con i criteri fissati dal par. 26.2 della vigente circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti;
 - non essendo stata proposta alcuna domanda di tramutamento, deve trovare applicazione il par. 50.1 della richiamata circolare consiliare, in virtù del quale *"il tramutamento d'ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi: ...b) nel caso in cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti..."*;
 - ai fini dell'individuazione del magistrato da trasferire, vanno anzitutto esclusi i magistrati in gravidanza o che provvedono alla cura di figli di età inferiore ai tre anni, in quanto il par. 39.3 della richiamata circolare del C.S.M. prevede che *"...in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento delle funzioni tabellari..."*;
 - vanno altresì esclusi i magistrati che non hanno conseguito la prima valutazione di professionalità, in quanto agli stessi non possono essere attribuite le funzioni di g.i.p.-g.u.p. in virtù dell'espresso divieto legislativo di cui al D.Lgs. n. 160/2006;
 - fatte dette esclusioni, la scelta del magistrato da trasferire di ufficio deve essere operata nell'ambito dei magistrati operanti nel settore penale, il cui profilo attitudinale garantisce maggiormente e sin da subito una più elevata quantità di lavoro ed una migliore qualità dello stesso;
 - così ristretto il novero dei magistrati tra cui individuare quello da trasferire, la scelta deve ricadere sul magistrato con minore anzianità di servizio nell'ufficio (par. 50.2 della circolare C.S.M.), che nel caso di specie risulta essere la dott.ssa Francesca Romana Maellaro, in servizio nel Tribunale di Foggia dal 2.5.2012;
 - la dott.ssa Maellaro sin dall'epoca del suo arrivo a Foggia è stata assegnata alla prima sezione penale, sicché ha maturato una specifica esperienza nell'esercizio delle funzioni di giudice penale, dimostrando ampiamente e costantemente di possedere qualità professionali che la rendono sicuramente idonea a ricoprire il posto di cui trattasi;
 - come previsto dal par. 40.5 della circolare consiliare in materia tabellare, la dott.ssa Maellaro dovrà portare a termine i processi penali da lei già iniziati e che si trovino in avanzato stato di istruttoria (di competenza sia del tribunale collegiale che di quello monocratico) e per i quali non operi l'art. 190 bis c.p.p., che saranno tempestivamente individuati dal presidente della prima sezione penale, all'uopo espressamente delegato, il quale ultimo contempererà l'individuazione di tali procedimenti con il carico di lavoro prevedibile nel posto che andrà a ri-

coprire la dott.ssa Maellaro, che sarà determinato dal giudice coordinatore della sezione g.i.p.-g.u.p. anche in considerazione di tale ulteriore e temporanea incombenza gravante sul magistrato di cui trattasi;

DISPONE

a parziale modifica delle vigenti tabelle di organizzazione dell'ufficio, il trasferimento d'ufficio della dott.ssa Francesca Romana Maellaro dalla prima sezione penale alla sezione g.i.p.-g.u.p. con i compiti, le funzioni ed il ruolo del dott. Giancarlo Pecoriello.

DISPONE

che la dott.ssa Francesca Romana Maellaro porti a termine i processi penali da lei già iniziati e che si trovino in avanzato stato di istruttoria (di competenza sia del tribunale collegiale che di quello monocratico) e per i quali non operi l'art. 190 bis c.p.p., che saranno tempestivamente individuati dal presidente della prima sezione penale, all'uopo espressamente delegato, con l'osservanza dei criteri indicati nella motivazione del presente provvedimento.

DICHIARA

il presente provvedimento esecutivo a far tempo dal 22 ottobre 2015, per le motivazioni sopra esposte.

DISPONE

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente:

- trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso;
- comunicato a tutti i magistrati professionali ed onorari;
- comunicato al Sig. Procuratore della Repubblica in sede;
- comunicato al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- comunicato al Dirigente amministrativo e, a cura di quest'ultimo, al personale amministrativo.

Foggia, 12 ottobre 2015.

Il Presidente del Tribunale
(Domenico De Facendis)

